R E G O L A M E N T O

del Corpo Pompieri di Acquarossa

(del 1. gennaio 2005)

Art. 1
Costituzione:

a) Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI), al rispettivo regolamento (in seguito RLLI), è istituito il Corpo pompieri di Acquarossa.
b) Il Municipio vigila sulla gestione delle attività del Corpo pompieri.

Art. 2
Missione:

a) I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvezza della popolazione, degli animali e dell'ambiente, per la protezione di beni e immobili, in caso d'incendio, d'inquinamento, di calamità naturale o di altro evento straordinario tale da giustificare l'intervento del Corpo.

b) Il Corpo pompieri può assicurare l'esecuzione di altri servizi in occasione di manifestazioni pubbliche se questo non pregiudica l'efficienza del servizio di lotta contro gli incendi.

Art. 3
Zona d'intervento:

a) Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri corrisponde alla giurisdizione del Comune nonché quanto eventualmente fissato dal Dipartimento competente.
b) Su richiesta del Dipartimento competente o di Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono, il Corpo pompieri può intervenire, previo accordo con il Centro di soccorso cantonale di Biasca, fuori dal comprensorio d'intervento di sua competenza.

Art.4
Organi e quadri

Il Corpo pompieri è composto di un Centro di soccorso regionale di Categoria B.

L'organizzazione, l'organico e i quadri sono stabiliti in base alle disposizioni cantonali.

Art. 5
Nomine:

a) La nomina del Comandante del corpo spetta al Municipio.
b) Il Comandante propone la nomina dei quadri al Municipio, riservata la ratifica da parte del Dipartimento cantonale competente.
c) Le proposte di nomine e promozioni dei militi spetta al Comandante coadiuvato dai quadri del Corpo. La proposta sarà trasmessa al Municipio, riservata la ratifica da parte del Dipartimento cantonale competente.

Art. 6
Idoneità e ammissione:

a) Nel Corpo pompieri sono ammesse persone di ambo i sessi, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale.

b) Possono far parte del Corpo pompieri persone di ambo i sessi di età fra i 18 e 60 anni, dichiarati idonei dal medico cantonale.
Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo in qualità di dipendenti comunali.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Corpo pompieri che procederà secondo l'art. 5 cpv. c del presente Regolamento.

Art. 7
Iscrizione:

Il Municipio provvede all'iscrizione del Corpo pompieri di Acquarossa presso la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri.

Art. 8
Retribuzioni:

Le prestazioni dei pompieri, come da cpv a) dell'art. 2, sono retribuite dal fondo incendi in conformità delle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità per il servizio di difesa contro gli incendi.

Le prestazioni dei pompieri, come da cpv b) dell'art. 2, sono a carico degli enti che ne fanno richiesta o che traggono vantaggio dalla loro opera.

Art. 9
Indennità:

Il Municipio versa ai pompieri l'indennità annua che comprende:
a) indennità fissa per picchetti settimanali e festivi;

b) la retribuzione delle esercitazioni periodiche effettive tenute dai singoli militi, (l'indennità corrisposta è pari al 80% del soldo orario fissato dal Consiglio di Stato nell'art. 2, cpv 1 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri);

c) un'indennità forfetaria di fr. 5'000. annui per i lavori preparatori dei quadri o di altri militi

Le indennità, compresi i contributi paritetici, saranno conteggiate con i rendiconti annuali allestiti dal Comando del Corpo pompieri, che verranno presentati annualmente dal Comandante unitamente ad un rapporto di attività

L'indennità per esercitazioni è retribuita in riferimento alle presenze effettive.

Art. 10
Spese d'esercizio:

Le spese d'esercizio che, per disposizione della LLI, del relativo RLLI e delle direttive per le autorità comunali e per i Corpi pompieri, non sono assunte dal fondo incendi, sono a carico del Comune.
Entrano specialmente in linea di conto le seguenti spese:

a) manutenzione ordinaria degli attrezzi e del materiale e dei mezzi, vale a dire la pulizia e le riparazioni, il cambio dell'olio, l'ingrassatura e le spese di consumo, comprese le ore di lavoro prestate (L'indennità oraria corrisponde alla retribuzione stabilita dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri art. 2 cpv. 3 e 4);
b) il carburante per i mezzi e i veicoli;
c) assicurazione della responsabilità civile per gli automezzi del Corpo pompieri (se non già assunta dal Dipartimento cantonale competente);
d) assicurazione incendi e danni della natura di tutto il parco veicoli e materiale, non coperti dal Fondo incendi;
e) tassa annua destinata alla Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri;
f) acquisto materiale d'ufficio ed arredamento;
g) materiale diverso;
h) doni ai membri del Corpo per giubilei e onorificenze;
i) indennità annue (indennità fissa, indennità per esercitazioni compresi i contributi paritetici);
j) corsi specialistici interni.

Il Corpo pompieri deve indicare nei propri rendiconti quanto ricevuto dal Dipartimento per le indennità fisse annue riguardanti i veicoli e i mezzi, come pure le indennità d'intervento per i mezzi e i veicoli impiegati.

Art. 11

Istruzione:

Il Comandante provvede all'istruzione dei pompieri secondo i regolamenti varati dalla Federazione svizzera dei Corpi pompieri e sulla base del Concetto cantonale per l'istruzione dei pompieri della FCTCP, alla distribuzione dei compiti e alla direzione degli interventi.
Egli può essere sostituito dal vice-comandante o da un membro dei quadri.

Nel corso dell'anno devono essere tenute almeno no. 10 esercitazioni della durata di 3 ore ognuna, alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti i membri del Corpo pompieri (militi di categoria B).

Il numero delle esercitazioni potrà essere adeguato in base alle esigenze d'istruzione o alle direttive del Dipartimento competente.

Il programma delle esercitazioni è allestito secondo le direttive dal Comandante, coadiuvato dai quadri. Una copia sarà trasmessa al Dipartimento cantonale competente.

Art. 12
Assenze:

La mancata partecipazione dei pompieri a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da serie ragioni, può essere punita con multa da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- dal Comando del Corpo pompieri.

Art. 13
Rapporto annuale:

Alla fine di ogni anno, il Comandante trasmette al Municipio un rapporto sulla gestione del Corpo, che contenga:

a) la situazione tecnica del Corpo pompieri e dello stato di servizio del materiale, dei veicoli e dei mezzi.

b) degli interventi e degli altri servizi prestati nel corso dell'anno.

Art. 14
Materiale e veicoli:

Il materiale, i veicoli e i mezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio, a cura del Corpo pompieri in collaborazione con l'ufficio fondo incendi e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni intervento.

E' proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione del Comandante o di chi ne fa le veci.

I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'abbigliamento e l'equipaggiamento forniti dallo Stato e dal Corpo stesso.

Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spesa, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza o incuria.
L'uso degli effetti personali fuori dal servizio è vietato.

In caso d'uscita dal Corpo pompieri per qualsiasi motivo, i pompieri sono obbligati a restituire gli effetti ricevuti. Con il consenso del Comandante ed in funzione dell'attività prestata è possibile tenere il materiale, a condizione che vengano eliminati tutti gli stemmi presenti.

A richiesta del Municipio, il Comandante è tenuto a fornire l'inventario dettagliato del materiale e degli attrezzi in dotazione.

Art. 15
Sistema d'allarme:

Il Corpo pompieri deve organizzare la propria mobilitazione (servizio di picchetto) e gestire i mezzi e le apparecchiature d'allarme a sua disposizione in modo da garantire la prontezza d'intervento secondo le direttive della Federazione svizzera dei pompieri, della FCTCP e dei Dipartimenti competenti.

Ogni cittadino, in caso di necessità, è obbligato ad allarmare il Corpo pompieri con qualsiasi mezzo a disposizione.

Art. 16
Onorificenze e giubilei:

Alla fine di ogni anno il Corpo pompieri assegna un'onorificenza ai militi che hanno prestato in modo ininterrotto 10 anni di servizio.
Il Municipio può assegnare onorificenze a chi supera i 25 anni di servizio.

Art. 17
Disposizioni finali:

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni, i Regolamenti e la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 e successive modifiche.

Art. 18
Entrata in vigore:

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale di Acquarossa nella seduta del 18 ottobre 2004, entra in vigore con il 1. gennaio 2005.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le convenzioni precedenti.

Ratificato dalla sezione enti locali con ris. n. 95-RE-8396 del 14.01.2005